



Ordinanza sull'abrogazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e sulla modifica delle pertinenti ordinanze

del ...

Progetto del 31.1.2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 giugno 2021¹ sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 29 aprile 2015² sulle epidemie

Titolo dopo l'art. 59

Sezione 1a: Isolamento delle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2

Art. 59a

¹ L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

² Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

³ La durata dell'isolamento inizia a decorrere:

- a. dal giorno in cui si manifestano i sintomi;

¹ RU 2021 379, 563, 813; 2022 5, 21, 29

² RS 818.101.1

- b. se la persona che si è ammalata di COVID-19 o si è contagiata con il SARS-CoV-2 è asintomatica: dal giorno di esecuzione del test.

⁴ L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:

- a. è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
- b. continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

⁵ L'autorità cantonale competente può esentare dall'isolamento determinate persone o categorie di persone se queste svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale.

2. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020³

Art. 25a Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria
I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

- a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
- c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
- d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- f. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 2022 alle ore 00.00⁴.

³ RS 818.101.24

⁴ Pubblicazione urgente del ... 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

